REGOLAMENTO (CEE) N. 2027/83 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1983

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (3), ha esteso il regime d'integrazione in particolare ai semi di colza e di ravizzone incorporati negli alimenti per animali ; che occorre pertanto adattare le misure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 1569/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82 (5), per tenerne conto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/72 prevede un regime di importi differenziali che tenga conto dei divari registrati fra i tassi rappresentativi delle monete degli Stati membri e, secondo il caso, i tassi centrali o i tassi di cambio in contanti delle stesse monete ; che detto regime non prende in considerazione i tassi di cambio a termine ; che, in caso di fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione all'esportazione per i semi oleosi, il fatto di non prendere in considerazione tassi di cambio a termine può provocare in certi casi gravi distorsioni tra imprese situate in Stati membri diversi, per quanto riguarda il costo dei loro approvvigionamenti in semi oleosi d'origine comunitaria ;

considerando che è opportuno ovviare a tali difficoltà, prevedendo la determinazione degli importi differenziali a termine che tengano conto dei tassi di cambio a termine delle monete ; che, tuttavia, conviene disporre che si possano fissare importi differenziali a termine soltanto nei casi in cui possano presentarsi problemi, cioè quando il divario fra i tassi di cambio a termine e i tassi di cambio in contanti superi un limite da stabilirsi ;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di sospendere la fissazione anticipata degli importi differenziali a termine qualora una situazione anormale sul mercato dei cambi nella Comunità rischia di provocare una disorganizzazione del mercato di questi semi ;

considerando che conviene limitare la durata dell'applicazione delle misure in questione ad una campagna, per poterne giudicare l'efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1569/72 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

Per i semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti nella Comunità e trasformati in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 (1) o esportati con una restituzione, gli Stati membri riscuotono o concedono importi differenziali alle condizioni stabilite qui di seguito.

(1) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44. » ;

2) il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Tuttavia, se per una o più monete, il tasso di cambio a termine registra, rispetto al tasso in contanti, un divario pari perlomeno a una percentuale da stabilirsi, vengono calcolati importi differenziali a termine per i mesi successivi a quello in corso, per i quali l'integrazione o la restituzione possono essere fissate in anticipo.

In tal caso, per gli Stati membri la cui moneta si trovi nella situazione sopra descritta e per i mesi successivi a quello in corso, l'importo differenziale calcolato conformemente al paragrafo 1 viene adattato per tener conto del superamento della percentuale di cui al primo comma.

3. Gli importi differenziali sono fissati dalla Commissione. Essi vengono modificati ogniqualvolta i divari di cui ai paragrafi 1 e 2 si discostino almeno di 1 punto dalla percentuale stabilita per la fissazione precedente. » ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(3) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.
(4) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(5) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.

3) l'articolo 3 è soppresso ;

4) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 5*

1. Se l'integrazione o la restituzione non vengono fissate in anticipo, gli importi differenziali sono quelli validi, secondo il caso, il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato "integrazione comunitaria", oppure il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione.

2. Se l'integrazione o la restituzione vengono fissate in anticipo, gli importi differenziali sono quelli validi :

— il giorno di presentazione della domanda della parte AP del certificato "integrazione, comunitaria", in caso di fissazione anticipata dell'integrazione,

oppure

— il giorno di presentazione della domanda di titolo di prefissazione, in caso di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione.

3. Tuttavia, in caso di situazione anormale sul mercato dei cambi nella Comunità, soprattutto se tale situazione rischia di provocare perturbazioni sul mercato dei semi oleosi, la Commissione può decidere di sospendere l'applicazione del paragrafo 2 per il periodo strettamente indispensabile, non superiore a una settimana. Questo termine può essere prorogato secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

In tal caso, gli importi differenziali sono quelli validi, secondo il caso, il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato "integrazione comunitaria", oppure il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il lunedì successivo al giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La Commissione elabora una relazione e, se del caso, presenta proposte per la modifica del presente regolamento, a tempo utile perché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possa decidere prima del 31 dicembre 1983.

Il presente regolamento è applicabile fino all'entrata in vigore di una tale modifica e comunque non oltre il 30 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS